



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento Medicina del Lavoro
Monte Porzio Catone
DPGREP – Unità Funzionale V –
AA.GG. – Organi collegiali e
Contenzioso

Ai Dipartimenti Periferici
dell'ISPESL
Sede

Alla FNOMCeO
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
Roma

Alla SIMLII
DIMIMP – Sez. Medicina del Lavoro Policlinico
Piazza G.Cesare, 11
Bari

Alla ANMA
Via S.Maurilio, 4
Milano

Alla SITI
Viale Città d'Europa, 74
00144 Roma

Alla SIMLA
Dip.to di Medicina e Sanità Pubblica
Università degli Studi – Ospedale Policlinico
Verona

Alla CGIL
Corso d'Italia, 25
00198 Roma

Alla CISL
Via Po, 21
00198 Roma

Alla UIL
Via Lucullo, 6
00184 Roma

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
Roma

Alla Confartigianato
Via San Giovanni in Laterano, 152
Roma

Alla CNA
Via G.A. Guattani, 13
Roma

Alla Confcommercio
Piazza G.G. Belli, 2
Roma

Alla Confapi
Via Colonna Antonina, 52
Roma

E p.c.

Al Dr. Fabrizio Oleari
Direzione Generale della Prevenzione
Ministero della Salute
Via della Sierra Nevada, n. 60
00144 ROMA

Al Dr. Paolo Onelli
Direzione Generale della D.G. della Tutela delle
Condizioni di Lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

OGGETTO: Modalità di trasmissione delle cartelle sanitarie e di rischio ai sensi del D.Lgs n. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs. n. 25/2002 e successive rettifiche.

Come è noto, ai sensi dell'art. 72-undecies del D.Lgs. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs. n. 25/2002 e successive rettifiche, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio devono essere trasmesse all'ISPESL da parte del medico competente. Si sottolinea che l'inosservanza di tale obbligo è sanzionato, per il medico competente, all'art. 92 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs. n. 25/2002 e successive rettifiche.

Al fine di garantire una corretta archiviazione e gestione di detta documentazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati sanitari, i medici competenti devono trasmettere l'originale della documentazione in busta chiusa, contenente nella parte esterna la seguente dicitura: "Contiene documentazione riservata ai sensi della Legge n. 675/1996 e D.Lgs n. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs n. 25/2002" secondo le modalità di seguito indicate:

- 1) dentro la busta suddetta dovrà essere inserito il plico sigillato contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore;
- 2) la suddetta documentazione, qualora non sia in forma rilegata, va comunque almeno spillata o numerata;
- 3) il plico deve recare l'indicazione del nominativo del lavoratore, nonché la dicitura "Contiene documentazione riservata ai sensi della Legge n. 675/1996 e D.Lgs n. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs n. 25/2002"
- 4) il plico suddetto dovrà essere accompagnato da una lettera del medico competente, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - nominativo del lavoratore
 - luogo e data di nascita
 - data di assunzione
 - mansione svolta al momento della cessazione del rapporto di lavoro
 - ragione sociale del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro
 - data di cessazione del rapporto di lavoro
- 5) qualora la trasmissione riguardi la documentazione di più lavoratori, è possibile trasmettere con una sola busta chiusa più plichi, ognuno dei quali accompagnato da una lettera di cui al punto 4).

La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente al seguente indirizzo:

I.S.P.E.S.L. – Dipartimento di Medicina del Lavoro – Settore Agenti Chimici – Via Fontana Candida 1 – 00040 Monte Porzio Catone (RM)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
(Dr. Antonio Moccaldi)